

Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2021, n. 46/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).**

(Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 03.12.2021 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze

Art. 3 Limite massimo di utilizzo delle autoambulanze

Art. 4 Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori

Art. 5 Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

Art. 6 Composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali

Art. 7 Funzionamento del nucleo tecnico permanente

Art. 8 Termini di adeguamento ai requisiti

Art. 9 Obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione

Art. 10 Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) ed, in particolare, l'articolo 6;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 23 settembre 2021;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1218;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 che demanda ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina della composizione minima dell'equipaggio, delle attrezzature tecniche e del materiale degli autoveicoli di soccorso aziendali (art. 5, comma 2); l'individuazione delle attrezzature tecniche e del materiale dei mezzi di soccorso, la disciplina dei requisiti e dei percorsi formativi obbligatori dei soccorritori, dei formatori e degli autisti (art. 6); gli obblighi informativi a carico degli enti non soggetti ad autorizzazione (art. 12, comma 3); il funzionamento del nucleo tecnico permanente (art. 14, comma 3);

2. è opportuno precisare che gli oneri per la fornitura delle attrezzature e del materiale che l'allegato A al presente regolamento pone a carico delle Aziende U.U.S.S.L.L., trovano copertura nell'ambito dell'assegnazione della quota di fondo sanitario regionale indistinto spettante a ciascuna azienda e che pertanto il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Si approva il presente regolamento:

*Art. 1*  
*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario):

- a) i requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze;
- b) i requisiti e percorsi formativi dei soccorritori;
- c) i requisiti tecnici e la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali;
- d) il funzionamento del nucleo tecnico permanente;
- e) gli obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione.

#### *Art. 2*

##### *Requisiti tecnici e igienicosanitari delle autoambulanze*

1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali delle autoambulanze ed i requisiti igienico-sanitari sono definiti nell'allegato A.

#### *Art. 3*

##### *Limite massimo di utilizzo delle autoambulanze*

1. Le autoambulanze impiegate nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sono sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione e comunque al raggiungimento della percorrenza di 250.000 km.
2. I mezzi di soccorso di cui al comma 1, una volta raggiunto il limite temporale o di percorrenza ivi indicati, possono essere impiegati nelle attività di trasporto sanitario di base.

#### *Art. 4*

##### *Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori*

1. I requisiti e i percorsi formativi dei soccorritori, di livello base e di livello avanzato, dei formatori, degli autisti impiegati nella guida dei mezzi di soccorso sono definiti nell'allegato B.

#### *Art. 5*

##### *Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali*

1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali sono definiti nell'allegato C.

#### *Art. 6*

##### *Composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali*

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2 della l.r. 83/2019 la composizione minima dell'equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali è costituita da due delle figure indicate nel comma 1 del medesimo articolo di cui almeno una di profilo sanitario.
2. Qualora una delle due figure sia un soccorritore di livello avanzato quest'ultimo svolgerà la funzione di autista.

#### *Art. 7*

##### *Funzionamento del nucleo tecnico permanente*

1. Il nucleo tecnico permanente esercita le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 83/2019.
2. Le riunioni del nucleo si svolgono presso la sede della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche con modalità telematica.
3. Le riunioni sono convocate dal direttore della competente direzione regionale d'ufficio o su richiesta di ciascun componente del nucleo, con cadenza semestrale o qualora lo richiedano situazioni di particolare urgenza.
4. Le riunioni sono valide con la presenza del direttore della competente direzione regionale o suo delegato e di almeno un direttore del dipartimento di emergenza-urgenza o suo delegato, di almeno un direttore di dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche o suo delegato, di almeno un rappresentante o suo delegato compreso tra i soggetti di cui all'articolo 76 septies, comma 1, lettera e) e f), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

#### *Art. 8*

##### *Termini di adeguamento ai requisiti*

1. I soggetti che operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della l.r. 83/2019 si adeguano al requisito di cui all'articolo 3, comma 1, e a quelli contenuti negli allegati A e B entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I formatori dei soccorritori e degli autisti per la guida dei mezzi di soccorso già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria formazione a quanto previsto nell'allegato B entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Art. 9*

##### *Obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento gli enti non soggetti ad autorizzazione trasmettono, tramite posta elettronica certificata, alla commissione di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10 della l.r. 83/2019 l'elenco dei mezzi di soccorso in dotazione.

- 
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui al comma 1 trasmettono, con le medesime modalità, alla commissione di vigilanza e controllo l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione.

*Art. 10*  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

---

***Allegati***

All1 – Allegato A

All2 – Allegato B

All3 – Allegato C